

BREVE VADEMECUM SUL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" DEL 8.3.2020.

In attesa di ulteriori precisazioni sulle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 (DPCM), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi **già in vigore** da tale data, di seguito alcuni brevi e schematici chiarimenti relativi alle PRINCIPALI PRESCRIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 APRILE 2020 e previste nell'ambito della c.d. "**zona arancione**", composta dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

1.= SPOSTAMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA DAI TERRITORI DELLA ZONA ARANCIONE E ALL'INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI.

E' prevista una **mobilità ridotta**, in quanto è possibile spostarsi in entrata ed in uscita all'interno della zona arancione nonché tra i territori che la compongono, in presenza:

- *di comprovate esigenze lavorative;*
- *situazioni di necessità* (ad esempio è possibile recarsi all'ospedale);
- *per motivi di salute* (da provare con certificato medico).

Conseguentemente è consentito alle persone fisiche di raggiungere il luogo di lavoro indipendentemente dalla zona di provenienza.

Per *comprovare la necessità di spostamento per le "esigenze lavorative"* si suggerisce ad esempio:

- ✓ agli **amministratori** ed ai **titolari di imprese**, di portare con se una visura camerale aggiornata comprovante la sede dell'impresa rientrante nella zona arancione;
- ✓ ai **lavoratori dipendenti e collaboratori**, di portare con se una copia dell'ultima busta paga o, in alternativa, di munirsi di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro nella quale è indicata la sede di lavoro nonché la dichiarazione che lo spostamento del lavoratore è giustificato da esigenze di tipo lavorativo;
- ✓ ai **lavoratori autonomi**, documentazione idonea a dimostrare che il luogo di lavoro (ad esempio lo studio professionale) si trova all'interno della zona arancione.

In ogni caso, ai **datori di lavoro pubblici e privati**:

- di promuovere il lavoro agile (ad esempio il c.d. "*smart working*"), compatibilmente con le esigenze di servizio,
- e in alternativa di favorire l'utilizzo di periodi di ferie e di congedo ordinario, oltre a limitare il contatto con il pubblico e gli assembramenti nei locali aziendali (area ristoro, ecc...).

Il DPCM non si applica al transito delle MERCI in entrata ed in uscita.

2.= CHI NON PUO' SPOSTARSI IN ENTRATA ED IN USCITA DAI TERRITORI DELLA ZONA ARANCIONE.

- **divieto assoluto** per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o positivi al virus, ai quali è imposto di rimanere presso la propria abitazione o domicilio;
- ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è **fortemente consigliato** di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali.

3.= ATTIVITA' COMMERCIALI.

- **BAR E RISTORANTI**: sono **consentite** le attività di bar e ristorazione **dalle ore 6.00 alle ore 18.00**, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni necessarie a garantire la **distanza di almeno un metro tra le persone**. In caso di **violazione** è prevista la **sospensione dell'attività commerciale**.
- **ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA BAR E RISTORAZIONE**: sono **consentite senza la limitazione di orario di cui ai bar e ristoranti** purchè il gestore garantisca modalità di accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali pubblici e comunque idonee a garantire la **distanza di almeno un metro tra le persone**. In caso di **violazione** è prevista la **sospensione dell'attività commerciale**.
- **ATTIVITÀ DI ASPORTO DI CIBO E BEVANDE**. Il DPCM non contiene specifiche indicazioni per tali attività. Se si tratta di attività senza posti a sedere e senza possibilità di consumare in loco, si ritiene che possa essere esercitata senza le limitazioni previste per i bar e ristoranti. In ogni caso in via prudenziale, si suggerisce di attendere le indicazioni che saranno emanate dai Prefetti.

4.= PRESCRIZIONI IN TEMA DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (COMPRESI CENTRI COMMERCIALI).

Si ricorda che in base alla L.R. Veneto n. 50/2012, sono considerate:

- > **media struttura di vendita**, l'esercizio commerciale singolo o aggregato in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
- > **grande struttura di vendita**, l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati.

- **COSA PREVEDE IL DPCM PER TALI STRUTTURE?**

- la **chiusura** nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica);
- l'**apertura** nei giorni feriali, fermo l'obbligo per il gestore di garantire la distanza di almeno un metro tra le persone, pena la sospensione dell'attività.

➤ **COSA PREVEDE IL DPCM PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI?**

Le **stesse prescrizioni** previste per le medie e grandi strutture di vendita.

➤ **COSA PREVEDE IL DPCM PER LE FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?**

Non è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, ma rimane l'obbligo in capo al gestore di garantire il rispetto della **distanza di almeno un metro tra le persone**, pena la sospensione dell'attività.

5.= LUOGHI ED ATTIVITA' CHE DOVRANNO RIMANERE CHIUSI.

- impianti presenti nei comprensori sciistici: **chiusi**.
- musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali: **chiusi**.
- cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati: **chiusi**.
- manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico privato, ivi compresi quelli di carattere sportivo, culturale, ludico, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico: **sospese**.
- cerimonie civili e religiose (quindi anche i matrimoni), compresi i funerali: **sospese**.
- luoghi di culto, **aperti a condizione** dell'osservanza delle prescrizioni in tema di distanza di un metro tra le persone e volte ad evitare assembramenti.
- attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi: **sospese**. L'unica **eccezione** è rappresentata dai centri termali per i quali è consentita l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
- scuole ed università: **chiuse**.

6.= ATTIVITA' SPORTIVE. PRESCRIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' SPORTIVE.

X E' prevista la **sospensione** di tutti gli **eventi e competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, **in luoghi pubblici e privati**.

- ✓ E' **consentito** lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi

olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di *impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico*.

In questi casi – ossia quelli ove è consentito lo svolgimento dell'attività sportiva – le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del COVID – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano.

Greggio & Partners – Avvocati d'Impresa

www.greggio.eu - studio@greggio.eu